

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 23 del 27 aprile 2021
“Sviluppo della comunità delle start up innovative nella regione Marche”

Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizioni normative e terminologia)

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative)

L'articolo 3 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi attraverso bandi.

Effetti finanziari: Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 1 milione di euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	Capitolo	Denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE -	1.000.000,00			Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4

(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)

L'articolo 4, i cui interventi erano già previsti dall'articolo 8, ora soppresso, prevede il sostegno ad iniziative promozionali per rafforzare e qualificare il processo di generazione e sviluppo delle start up innovative, anche attraverso le Università, i centri di formazione e altre organizzazioni.

Effetti finanziari: Per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati dal comma 2, lettera a), di questo articolo per 40.000,00 euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Pro- gramma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 15 / Programma 3/ Titolo 1	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CA- PITAL - CNI/09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	IMPORTO AUTORIZ- ZATO CON QUESTA LEGGE

Il comma 4 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 5

(Altri interventi a favore delle start-up innovative)

L'articolo 5 illustra gli altri interventi a favore delle start up innovative.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 6

(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)

L'articolo 6 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo delle start up attraverso l'intervento di intermediari finanziari.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 7

(Sostegno alle start-up per l'acquisizione di servizi qualificati)

L'articolo 7 prevede interventi a favore delle start – up per l'acquisizione, tra l'altro, di servizi rivolti allo sviluppo di idee, alla progettazione e all'avviso di nuove imprese, allo sviluppo di competenze organizzative e per la promozione all'estero e il rafforzamento sui mercati internazionali.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 8

(Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni)

L'articolo 8 individua i servizi e le iniziative che la Regione, anche con supporti di consulenza, potrà realizzare e promuovere direttamente per rafforzare la comunità delle start up.

Invarianza: l'articolo non determina effetti finanziari diretti sul bilancio regionale. All'eventuale finanziamento degli interventi previsti si provvederà con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento.

Art. 9

(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della legge.

Invarianza: L'attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo detta le disposizioni di attuazione della legge.

Invarianza: L'attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Norma finanziaria)

L'articolo 11 contiene la norma finanziaria, autorizza la spesa e ne indica le relative coperture per il triennio 2021/2023.

Effetti finanziari:

PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"

SPESA PREVISTA PDL 29_2021 "Sviluppo delle comunità delle start up innovative nella Regione Marche"							COPERTURA									
MISS	PROG	CAPITOLO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
14	1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000,00			14	1	2140120083	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE	1.000.000,00	1.000.000,00				
15	3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15	3	2150310016	SPESE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO ECAPITAL_CNI/09	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							1	3	2010310014	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA		0,00	200.000,00	19.000,00	200.000,00	19.000,00
							1	5	2010510017	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	792.236,44	19.000,00		0,00		0,00
				1.040.000,00	40.000,00	40.000,00					1.040.000,00		40.000,00			40.000,00